



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 3/2025

1. IL CASO *MORABITO C. ITALIA*: UNA NUOVA CONDANNA PER L'ITALIA SULL'INCOMPATIBILITÀ DEL REGIME DEL 41 *BIS* CON LE CONDIZIONI DI SALUTE DEI DETENUTI

1. *Introduzione e circostanze all'origine del caso Morabito c. Italia*

Lo scorso 10 aprile 2025, la prima sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito Corte EDU) si è pronunciata sul caso [Morabito c. Italia](#), accertando la violazione dell'art. 3 (divieto di tortura, trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il ricorrente lamentava l'incompatibilità del proprio stato di salute con la prosecuzione della detenzione in carcere, segnalava delle lacune nell'assistenza medica ricevuta e denunciava l'incompatibilità, con le proprie condizioni di salute, del rinnovo del regime detentivo differenziato, disciplinato dall'art. 41-*bis* co. 2 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario (per un approfondimento sul regime detentivo speciale, si rinvia a A. DELLA BELLA, *Il "carcere duro" tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis o.p.*, Milano, 2016).

Al fine di una migliore comprensione del caso in oggetto, di seguito è effettuata una breve ricostruzione delle fasi che hanno condotto il ricorrente alla presentazione dei due ricorsi. Giuseppe Morabito è detenuto dal 2004 sotto regime detentivo differenziato, disposto tramite decreto del Ministro della Giustizia, e prorogato a cadenza biennale. A partire dal 2014, le condizioni di salute del detenuto hanno subito un graduale aggravamento, confermato da numerose diagnosi che segnalavano un progressivo deterioramento cognitivo e l'insorgenza di ulteriori patologie. Tuttavia, la pronuncia della Corte EDU prende in esame il periodo decorrente dal 7 febbraio 2018, data della proroga del regime detentivo speciale, motivata dalla presunta appartenenza del ricorrente ad una '*ndrina*' ancora attiva. In data 15 febbraio 2018, il ricorrente presentava un reclamo avverso il decreto di proroga al Tribunale di sorveglianza di Roma, lamentando che, nella valutazione circa il prolungamento del regime detentivo differenziato, non fosse stato tenuto conto del proprio progressivo deterioramento cognitivo.

Nonostante l'inerzia del Tribunale di sorveglianza rispetto al primo reclamo, il 4 febbraio 2020, le autorità disponevano una nuova proroga, fondata su motivazioni analoghe. In seguito ad una nuova impugnazione, il 16 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza rigettava i due reclami presentati, sebbene una perizia medica del 4 maggio 2020 avesse

accertato la presenza di numerose patologie, tra cui la demenza. Tuttavia, il Tribunale sosteneva la compatibilità del regime differenziato con l'accesso alle cure mediche fornite al ricorrente e rilevava che il deterioramento cognitivo non avesse inficiato la capacità dello stesso di mantenere rapporti con l'organizzazione criminale. In data 8 luglio 2021, la decisione veniva confermata dalla Corte di Cassazione.

Con decreto del 2 febbraio 2022, il regime detentivo differenziato nei confronti del ricorrente veniva ulteriormente prorogato. In seguito, il nuovo reclamo presentato dall'interessato veniva rigettato dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 3 novembre dello stesso anno, sebbene una nuova perizia medica del 10 agosto 2022, disposta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento per aggressione ai danni della polizia penitenziaria, avesse rilevato l'incapacità del soggetto di seguire un'udienza e l'assenza di pericolosità sociale. Sulla base di tale perizia, il Tribunale di Milano aveva assolto il ricorrente per infermità mentale, per le vicende avvenute nel marzo del 2020.

Alla luce dell'evoluzione dei fatti sopramenzionati, il ricorrente presentava alla Corte EDU un primo ricorso il 7 gennaio 2022, lamentando la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, in ragione dell'estensione dell'applicazione del regime detentivo speciale, e un secondo ricorso, il 6 giugno 2022, in quanto sosteneva che la protrazione della detenzione in carcere fosse incompatibile con il proprio stato di salute e che il mantenimento dello stato detentivo limitasse l'erogazione di un adeguato trattamento medico (par. 45 della sentenza).

In data 24 maggio 2023, il Tribunale di sorveglianza ordinava la sostituzione della detenzione in carcere con la detenzione domiciliare presso l'Ospedale di Milano, poi revocata il successivo 20 giugno. Il 14 novembre 2023, il Ministro della Giustizia disponeva il ripristino del regime detentivo speciale, oggetto di un nuovo reclamo, al momento pendente.

2. *La valutazione della Corte EDU sulla ricevibilità*

In via preliminare, la Corte EDU si sofferma sulla ricevibilità dei due ricorsi presentati dal ricorrente. Il Governo contesta l'irricevibilità delle parti delle doglianze riferite a fatti successivi alle decisioni dei Tribunali interni, sostenendo il mancato rispetto del principio del previo esaurimento delle vie di ricorso interne. La Corte EDU afferma che nulla impedisce ai ricorrenti di chiarire o approfondire i fatti posti all'attenzione della stessa, ma è necessario comprendere se la presentazione di nuove osservazioni comporti l'insorgenza di nuove e distinte doglianze, che dovranno soddisfare successivamente le condizioni di ricevibilità (sul punto si veda la giurisprudenza della Corte EDU [Radomilja e altri c. Croazia](#), parr. 122 e 135, [Fu Quan, s.r.o. c. Repubblica Ceca](#), par. 147). Nell'effettuare tale valutazione, i giudici di Strasburgo ricorrono alla nozione di "*continuing situation*". Come rilevato anche in casi simili (si veda [Tarricone c. Italia](#) cfr. parr. 59-62), la valutazione sulla continuità della detenzione è funzionale a stabilire se le osservazioni presentate successivamente costituiscano una nuova doglianza. Nel caso di specie, nonostante i giudici di Strasburgo sostengano che il periodo di ospedalizzazione sia troppo breve per incidere sul carattere continuativo della pena detentiva, la Corte EDU ritiene che la sostituzione del regime detentivo abbia comportato un cambio significativo, tale da costituire un'interruzione della continuità della detenzione (par. 85 della sentenza).

Inoltre, considerando il passaggio dal regime detentivo differenziato al regime ordinario, dopo il periodo di ospedalizzazione, la Corte EDU ha rilevato una discontinuità temporale tra la cessazione del regime speciale, ordinato il 24 maggio 2023, e il ripristino di

quest'ultimo, effettuato il 14 novembre del stesso anno. Per tale ragione, la Corte ha valutato che le accuse concernenti episodi successivi alla data dell'ospedalizzazione diano luogo a nuove doglianze.

La Corte respinge, dunque, i ricorsi cronologicamente successivi al 24 maggio 2023, relativi alla prosecuzione della detenzione in carcere del ricorrente, al trattamento medico riservatogli e alla detenzione sotto regime differenziato, ai sensi dell'articolo 35, par. 1-4 della Convenzione, in quanto i procedimenti sul piano interno risultano ancora pendenti (par. 88 della sentenza). Per quanto concerne, invece, le doglianze cronologicamente antecedenti, viene rigettata l'obiezione del Governo sul mancato rispetto del previo esaurimento delle vie di ricorso interne, e sono dichiarate ricevibili, poiché non risultano manifestamente infondate, né irricevibili per alcun motivo elencato nell'articolo 35 della Convenzione.

3. *La valutazione della Corte EDU in merito ai due ricorsi*

Per quanto concerne l'esame nel merito del primo ricorso, la Corte EDU ricorda di essersi espressa più volte sull'eventualità che la sofferenza fisica e mentale aggravata dalle condizioni di detenzione possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Nella valutazione della compatibilità della detenzione con lo stato di salute del ricorrente, la Corte EDU è solita applicare tre principi, consolidatisi attraverso la propria prassi giurisprudenziale (si vedano ad esempio [Tarricone c. Italia](#), par. 73-74, 77 e [Rooman c. Belgio](#) par. 144-148). *In primis*, la Corte tiene conto delle condizioni di salute del detenuto e dell'effetto della detenzione sull'evoluzione delle patologie fisiche e mentali (sulla necessità di una valutazione approfondita in merito alla compatibilità tra le condizioni della detenzione e *standard* dell'art. 3 per soggetti affetti da malattie psichiche, si rinvia in particolare a F. CECCHINI, *La tutela del diritto alla salute in carcere nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in A. MASSARO (a cura di), *La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un'indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR*, Roma, 2017, p. 242 ss.). In secondo luogo, la Corte valuta l'adeguatezza delle cure e dei trattamenti medici dispensati in carcere. Infine, alla luce delle specifiche circostanze del caso, la Corte pone la questione del mantenimento in detenzione, tenuto conto dello stato di salute dell'interessato. In merito all'applicazione del primo principio, la Corte EDU rileva che il ricorrente soffre di numerose patologie croniche, mentali e fisiche, e segnala che, nonostante il personale medico della struttura detentiva considerasse buone e stabili le condizioni di salute del ricorrente, la perizia medica del 2020 evidenziava una scarsa considerazione da parte delle autorità competenti circa la gravità delle patologie da cui era affetto.

Sul nesso di causalità tra la proroga del regime detentivo differenziato e l'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, la Corte osserva che non ci sia nessuna indicazione che attesti che l'applicazione e la proroga del regime detentivo speciale abbia influito sul peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente (par. 103 della sentenza).

Sul secondo punto, concernente la qualità delle cure, la Corte ritiene che le accuse relative ad una mancanza di assistenza medica siano infondate (par. 105 della sentenza) e rileva che le autorità competenti abbiano monitorato, curato e tenuto sotto controllo le patologie del ricorrente. Per questa ragione, la Corte EDU sostiene che l'inadeguata considerazione delle patologie sostenuta dal perito non risulti in una mancanza o in un ritardo tale da raggiungere la soglia minima di gravità richiesta per causare la violazione dell'articolo 3 della Convenzione (per un approfondimento sulla soglia minima di gravità, si veda Y. ARAI-

YOKOI, *Grading scale of degradation: identifying the threshold of degrading treatment or punishment under Article 3 ECHR*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, Vol. 21/3, 2003, p. 385 ss.). Tale valutazione risulta essere coerente con quanto sostenuto in casi simili, nei quali la Corte EDU non aveva rilevato la violazione dell'art. 3 della Convenzione, per il mancato raggiungimento della soglia minima di gravità, in merito all'incompatibilità della detenzione con le condizioni di salute del ricorrente (si veda in particolare il caso [Enea c. Italia](#), citato in D. DE GIOIELLIS, *Regime penitenziario di rigore tra esigenze di sicurezza e diritto alla salute*, in A. MASSARO (a cura di), *La tutela della salute nei luoghi di detenzione*, cit., p. 169).

Nel caso di specie, la Corte EDU ritiene che, malgrado la pluralità di patologie sopramenzionate, esse non siano ad uno stato terminale o avanzato tale da qualificare la detenzione come trattamento inumano o degradante (par. 113 della sentenza). Per tale ragione, la Corte ha rigettato il primo ricorso del ricorrente, non rilevando, all'unanimità, la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, alla luce dell'adeguato trattamento fornito e in considerazione delle condizioni di salute dell'interessato (par. 115 della sentenza).

Per quanto concerne l'esame nel merito del secondo ricorso, la Corte EDU sostiene che, malgrado il regime detentivo speciale non sia di per sé contrario all'articolo 3 della Convenzione, nell'applicazione dello stesso, lo Stato debba assicurare che la detenzione avvenga in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che i detenuti non siano sottoposti a sofferenze o disagi superiori al livello inevitabile di sofferenza insito nella detenzione e che la loro salute e il loro benessere vengano tutelati adeguatamente (per un'analisi circa la tutela del diritto alla salute nell'applicazione del regime detentivo speciale, si rinvia a L. AMERIO, *La salute nel (e nonostante il) 41-bis: quando la tutela della collettività incontra il primario diritto del singolo*, in *Giurisprudenza Penale* (online), 2020, p. 104 ss.).

Ai fini dell'applicazione di tali misure restrittive, la Corte EDU specifica che sia necessario che esse non vengano imposte in modo indefinito, che siano motivate, adottate eccezionalmente, con le necessarie garanzie procedurali e solo dopo aver preso tutte le precauzioni indispensabili (par. 127 della sentenza). La Corte precisa, inoltre, che le autorità competenti debbano effettuare un regolare monitoraggio delle condizioni fisiche e mentali del detenuto, per assicurare l'adeguatezza del regime detentivo differenziato.

La giurisprudenza della Corte EDU ha più volte rilevato che l'applicazione prolungata di restrizioni o forme di isolamento influiscano negativamente sulla salute mentale dei detenuti ([Bamouhammad c. Belgio](#) parr. 141-144, [Khider c. Francia](#) parr. 119-122, [Lorsé e altri c. Paesi Bassi](#) parr. 68-69). La stessa Corte ha avuto ampio modo di valutare in casi antecedenti la conformità del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis O.p. (si veda la ricca giurisprudenza in materia: [Enea c. Italia](#) parr. 63-67, [Paolello c. Italia](#) parr. 26-29, [Argenti c. Italia](#) parr. 19-23), non accertando la violazione dell'art. 3 della Convenzione, nonostante il regime fosse stato esteso per lunghi periodi di tempo. La Corte EDU rileva, infatti, il carattere securitario e preventivo dell'applicazione del regime speciale a detenuti ritenuti socialmente pericolosi, con l'obiettivo di evitare che questi ultimi mantengano contatti con la rete criminale (per un approfondimento sulla nozione di pericolosità sociale si rinvia a A. CABIALE, *L'accertamento giudiziale della pericolosità sociale fra presente e futuro*, in M. PELISSERO, L. SCOMPARIN, G. TORRENTE (a cura di), *Dieci anni di Rems: un'analisi interdisciplinare*, Napoli-Torino, 2022, p. 93 ss.). Malgrado ciò, la Corte evidenzia che l'applicazione prolungata del regime detentivo speciale possa comportare una violazione dell'articolo 3 della Convenzione, non definendo, tuttavia, una durata specifica oltre la quale si possa identificare la soglia minima necessaria per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo sopraindicato (parr. 129-130 della sentenza).

Considerando la necessità di una valutazione da effettuarsi caso per caso, la Corte afferma che, in ragione di tempo prolungato o di estensione del presente regime detentivo, debbano essere fornite delle motivazioni dettagliate e convincenti e che sia dato conto dell'evoluzione delle condizioni di salute del detenuto e di altre circostanze del caso. Pertanto, tali decisioni devono essere sufficientemente motivate, in quanto, in caso contrario, risulterebbero arbitrarie e dunque inficanti la dignità del detenuto, comportando una violazione dell'articolo 3 della Convenzione (parr. 130-132 della sentenza).

Tenuto conto della propria giurisprudenza, la Corte EDU ha successivamente esaminato se la proroga delle restrizioni nei confronti del ricorrente sia stata giustificata, basata su una valutazione individuale e se sia stato tenuto in considerazione l'intervenuto mutamento delle circostanze (par. 134 della sentenza). *In primis*, la Corte EDU segnala che non sia stata valutata adeguatamente l'evoluzione delle condizioni di salute del ricorrente, in quanto, già nel 2014 gli esami medici segnalavano un possibile deterioramento cognitivo. Tali circostanze non erano state prese in esame nell'adozione dei decreti di proroga del regime speciale, risalenti al 7 febbraio 2018 e al 4 febbraio 2020. In aggiunta, la Corte rileva che la valutazione fornita dal perito, il 4 maggio 2020, sia stata sottovalutata dal Tribunale di sorveglianza di Roma, il quale ha fondato in prevalenza la propria decisione sulle osservazioni dei medici del carcere e sul contenuto dei colloqui del ricorrente con i familiari.

La Corte EDU ha sollevato dei dubbi circa le motivazioni fornite dal Governo per legittimare la proroga del regime detentivo speciale. *In primis*, le valutazioni effettuate dal personale medico non forniscono prove adeguate che dimostrino come il ricorrente, malgrado il deterioramento cognitivo, potesse contribuire alle attività dell'organizzazione criminale. In aggiunta, dalle informazioni ricevute tramite intercettazioni delle visite dei familiari al ricorrente, non viene rilevata una particolare intenzione o capacità dell'interessato di riprendere contatto con l'organizzazione (par. 140 della sentenza).

Pertanto, secondo la Corte EDU, il decreto di proroga della detenzione in regime speciale del 2 febbraio 2022 e la successiva pronuncia del Tribunale di sorveglianza del 3 novembre 2022 non hanno fornito adeguate motivazioni, tali da giustificare il prolungamento della detenzione differenziata. Inoltre, la Corte rileva un'incongruenza tra la diagnosi di Alzheimer, emessa dall'ospedale il 25 luglio 2022, e le reiterate valutazioni del personale medico, che attestavano che il ricorrente fosse lucido e orientato. Secondo la Corte EDU, per motivare adeguatamente la proroga del regime detentivo, sarebbe stato necessario un esame particolarmente approfondito, funzionale al rilevamento della capacità del ricorrente di intrattenere rapporti con l'organizzazione criminale, malgrado il deterioramento cognitivo (par. 143 della sentenza).

Infine, la Corte EDU, pur non esprimendosi (senza escluderla) sulla possibilità che la proroga del regime detentivo speciale abbia peggiorato le condizioni di salute del ricorrente, osserva che le autorità statali non abbiano valutato la possibilità di revocare o attenuare alcune restrizioni poste in essere nei confronti dell'interessato, nonostante le esplicite richieste presentate da quest'ultimo (parr. 144-145 della sentenza).

Alla luce di quanto sostenuto, la Corte EDU ha accertato, con 6 voti favorevoli e 1 contrario, la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, per l'estensione del regime detentivo speciale nei confronti del ricorrente, in quanto il Governo non ha dimostrato efficacemente che, nel caso di specie, tale proroga sia stata sufficientemente giustificata (parr. 146-147 della sentenza).

4. *Applicazione dell'articolo 3 CEDU e coerenza giurisprudenziale: le osservazioni critiche della partly concurring, partly dissenting opinion del giudice Balsamo*

Il giudice *ad hoc* Balsamo esprime il proprio dissenso circa la valutazione effettuata da parte della maggioranza della Corte EDU, riguardo la constatazione della violazione dell'articolo 3 della Convenzione in relazione al mantenimento del ricorrente sotto il regime detentivo speciale.

Il giudice Balsamo sostiene che la Corte EDU abbia sostituito, nel caso di specie, la valutazione dei fatti dei giudici nazionali con la propria valutazione. Considerando la giurisprudenza della Corte EDU (*Perlala c. Grecia* par. 25 e *Kemmache c. Francia* par. 44), secondo il giudice, non spetta ad essa valutare i fatti che hanno portato il Tribunale a prendere una determinata decisione, in quanto, in caso contrario, la Corte EDU agirebbe come tribunale di terzo o quarto grado (par. 26 dell'*opinion* e per un approfondimento circa la *fourth-instance doctrine*, si consulti ECHR, *Practical Guide on Admissibility Criteria*, 2025, p. 82 ss.).

Inoltre, il giudice *ad hoc* effettua una comparazione tra il presente caso e *Provenzano c. Italia* (per un approfondimento sul tema, si vedano G. COLAVECCHIO, *Riflessioni sul 41-Bis a margine della sentenza Provenzano c. Italia*, in *La legislazione penale* (online), 2019, p. 1 ss.; G. ALBERTI, *Caso Provenzano: la Corte Edu riconosce una violazione dell'art. 3 CEDU con riferimento all'ultimo decreto di proroga del 41-bis*, in *Diritto penale contemporaneo* (online), 2018), ritenendo che la sentenza *Morabito c. Italia* si discosti in modo significativo rispetto alla metodologia e ai principi definiti dalla stessa Corte.

Secondo il giudice, nel caso Provenzano, il ricorrente presentava delle patologie fisiche ben più gravi, che gli avevano impedito di svolgere mansioni quotidiane e di comunicare con i familiari. Inoltre, il ricorrente non ricopriva più un ruolo all'interno dell'organizzazione criminale e non vi era alcuna prova che dimostrasse che i suoi familiari ne avessero mai fatto parte. Al contrario, nel caso Morabito, il giudice *ad hoc* sostiene la scelta del Tribunale di sorveglianza di rigettare i ricorsi presentati a partire dal 2018, in quanto risultava evidente dalle motivazioni fornite, la pericolosità sociale del detenuto, legittimando così la proroga del regime detentivo speciale.

Il giudice sostiene che il Tribunale di sorveglianza di Roma abbia condotto delle valutazioni concrete e indipendenti, seguendo e tenendo pienamente in considerazione l'evoluzione delle condizioni di salute del ricorrente (par. 21 dell'*opinion*). Inoltre, egli sostiene che il Tribunale di sorveglianza abbia valutato adeguatamente la documentazione medica fornita dal personale medico del carcere, dai periti, dall'ASL e dall'Ospedale S. Paolo di Milano, per rigettare i vari ricorsi e confermare la proroga del regime detentivo speciale. Il giudice Balsamo evidenzia, infatti, che la documentazione medica abbia dimostrato che le condizioni cognitive del ricorrente non fossero talmente gravi da compromettere la sua capacità di intrattenere rapporti con la famiglia e, dunque, con l'organizzazione criminale.

Il giudice *ad hoc* critica ulteriormente la decisione della maggioranza della Corte, sostenendo che non abbia tenuto adeguatamente conto della natura specifica del fenomeno mafioso e del ruolo cruciale che ricoprono le relazioni familiari nel mantenimento dell'attività delle organizzazioni criminali (si veda *Messina c. Italia* par. 66 e *Bastone c. Italia*). Il giudice *ad hoc* fa riferimento al materiale ottenuto tramite le intercettazioni durante i colloqui avvenuti con i familiari, da cui il Tribunale ha rilevato lo stato di pericolosità sociale del ricorrente.

Inoltre, il giudice Balsamo non rileva alcuna contraddizione tra le decisioni del Tribunale di sorveglianza di Roma e la sentenza del Tribunale di Milano del 3 novembre

2022, in quanto la detenzione sotto regime speciale del ricorrente sarebbe da giustificare per motivi di sicurezza.

Infine, alla luce del fatto che le autorità nazionali hanno adempiuto il loro obbligo di tutelare la salute del ricorrente, attraverso un costante monitoraggio e l'erogazione di cure adeguate, il caso, ad avviso del giudice, doveva essere trattato tenendo conto della giurisprudenza antecedente (si vedano nuovamente [Enea c. Italia](#) e [Riina c. Italia](#)), in cui la Corte non aveva riscontrato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione (par. 28 dell'*opinion*).

Nel caso di specie, dunque, la Corte si sarebbe discostata dalla giurisprudenza antecedente, nell'interpretazione e nella conseguente applicazione dell'articolo 3 della Convenzione.

5. *Brevi considerazioni conclusive*

La sentenza [Morabito c. Italia](#) segue con parziale continuità l'approccio utilizzato dalla Corte EDU in casi antecedenti. Come sostenuto anche dalla stessa Corte in numerose occasioni, in particolare nella sentenza [Soering c. Regno Unito](#), l'articolo 3 custodisce uno dei valori principali su cui si fonda la società democratica, vietando in termini assoluti tortura o trattamenti e pene inumani o degradanti, a prescindere dalle circostanze e dal comportamento della vittima (per un maggiore approfondimento, si veda C. ZANGHI, L. PANELLA, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*⁴, Torino, 2019, p. 273). Tenuto conto di tale premessa, è opportuno che, nella valutazione della compatibilità della detenzione con le condizioni di salute, la Corte EDU esamini in maniera adeguata il concetto di soglia minima di gravità, funzionale al rilevamento della violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Per quanto concerne l'esito del primo ricorso, l'accertamento di un progressivo e irreversibile deterioramento cognitivo del detenuto sarebbe stato sufficiente a rilevare una netta incompatibilità della detenzione dell'interessato con la propria condizione di salute. Citando la *partly dissenting opinion* dei giudici Kovler e Gyulumyan nel caso [Enea c. Italia](#), il fatto che le autorità nazionali abbiano seguito l'evoluzione dello stato di salute del ricorrente non è da considerarsi una base sufficiente per giungere alla constatazione di un'assenza di violazione dell'articolo 3. Il richiamo dei giudici dissenzienti nella sentenza [Enea c. Italia](#) al carattere soggettivo della valutazione basata sul livello minimo di gravità sembrerebbe altrettanto applicabile al caso di specie. La Corte EDU avrebbe potuto valutare con maggiore incisività la scarsa considerazione delle condizioni di salute del ricorrente effettuata dalle autorità statali, messa in luce anche dalle stesse perizie. Nonostante ciò, malgrado un esame coerente con la giurisprudenza in materia e con i principi forniti dalla stessa, la Corte EDU ha deciso di non rilevare la violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Per quanto concerne la compatibilità della proroga del regime detentivo speciale con le condizioni di salute del ricorrente, è evidente che la Corte EDU abbia svolto una valutazione coerente con quanto rilevato nel citato caso Provenzano, accogliendo, dunque, il ricorso. La Corte ha riconosciuto la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, le cui motivazioni si concentrano sull'assenza di un esame dettagliato delle autorità nazionali e dei Tribunali nelle loro decisioni, che potesse giustificare l'estensione del regime speciale.

La Corte EDU, infatti, non era chiamata ad esprimersi circa l'effettiva compatibilità del regime differenziato in quanto tale con l'articolo 3 della Convenzione, bensì sulla legittimità e conformità delle proroghe, in considerazione delle gravi patologie del ricorrente.

Di conseguenza, traspare che, se fosse stato condotto un esame specialistico maggiormente approfondito, attraverso cui fosse stato possibile rilevare una sufficiente capacità del soggetto di mantenere contatti con l'organizzazione criminale, la proroga sarebbe stata giustificata e la Corte EDU non avrebbe accertato alcuna violazione.

Infine, la parziale apertura che la Corte EDU effettua sul riconoscimento di un impatto negativo delle restrizioni poste in essere dal regime detentivo speciale sulla degenerazione del deterioramento cognitivo del ricorrente può certamente considerarsi un primo passo nella giusta direzione, con potenziali implicazioni per la valutazione di casi futuri sulla materia in oggetto.

ENZO CAMPAGNA